

***Giuristi romani e storiografia moderna.***  
***Dalla Palingenesia iuris civilis al progetto Scriptorum iuris Romani***  
(Roma, 14-15 ottobre 2016)

1. Venerdì 14 e sabato 15 ottobre si è tenuto presso l'aula Francesco Calasso della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 'La Sapienza' di Roma il convegno *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis al progetto Scriptorum iuris Romani*.

Il nutrito programma di interventi è stato svolto nell'ambito del progetto di studio, che, per la sua realizzazione, ha ricevuto un finanziamento quinquennale (2016-2020) dall'Unione Europea (acronimo ERC), denominato *scriptores iuris Romani* (SIR).

Il responsabile del progetto, Prof. Aldo Schiavone, ha scelto, d'accordo coi professori Oliviero Diliberto ed Andrea Di Porto, di radicare 'La Sapienza' quale Università ospitante l'ambizioso programma.

2. I lavori si sono aperti nella mattinata del 14 ottobre con i saluti delle autorità, il Magnifico Rettore Gaudio (il quale ha ricordato l'importanza del ruolo del giurista nella società), il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Enrico del Prato (che, quale privatista, ha espresso attenzione per il diritto romano e per gli insegnamenti di Ulpiano), il Preside della Facoltà di Giurisprudenza Paolo Ridola (che ha rimarcato il ruolo centrale che il diritto romano ha sempre rivestito nella Facoltà giuridica della prima Università di Roma).

Aldo Schiavone ha poi presentato il progetto *Scriptores iuris Romani* (SIR), con la relazione *Singularità e impersonalità nel pensiero giuridico romano: il lavoro del SIR*.

Il SIR mira alla pubblicazione di volumi dedicati a un singolo giurista o – relativamente ai giuristi di cui numerose testimonianze siano residue – ad una singola opera di un *iuris peritus*. I predetti volumi si apriranno con un'introduzione dedicata al contesto storico-politico in cui il giurista si colloca, unitamente a dati biografici relativi allo stesso. Seguirà il testo dell'opera del *iurisconsultus*, basato sull'*editio maior* del Digesto di Mommsen e che soltanto eccezionalmente conterrà revisioni filologiche (l'obiettivo non è quello di una nuova edizione critica dei testi della giurisprudenza romana traditi dal Digesto), mentre l'ordine in cui il testo stesso si articolerà esigerà un confronto più serrato con la geniale opera leneliana, modello non invalicabile nella ricostruzione palingenetica dello scritto del giurista. La traduzione è un aspetto di capitale importanza per il PI e il senior staff del SIR (Oliviero Diliberto, Andrea Di Porto, Valerio Marotta, Fara Nasti ed Emanuele Stolfi): per il momento essa, a cura dell'autore o degli autori, sarà in lingua italiana. Il testo (con la sua traduzione per ora italiana) sarà accompagnato da un sobrio e incisivo commento. Infine comparirà la sezione *testimonia*, dedicata alle fonti e alla letteratura sull'opera *de qua*. In caso il singolo volume SIR accolga più opere di un singolo giurista, si ripeterà lo schema or ora tracciato. Schiavone ha sottolineato come l'impresa a cui ci si accinge e che in alcuni casi è già prossima ai primi frutti – in particolare, per il volume su Quinto Mucio a cura di Ferrary, Schiavone e Stolfi – è nuova nella storia della cultura europea. Essa è resa possibile dalla dimensione ormai

puramente storica del diritto romano, dallo stato degli studi – dove le ricostruzioni tradizionali dei contenuti normativi dell’esperienza giuridica romana non soddisfano più e non lasciano peraltro da almeno venti anni alcuna traccia incisiva nel progresso della scienza – e dalle robuste conoscenze sugli stadi testuali delle varie opere. Tutto ciò può consentire di spostare l’attenzione dal codice – vale a dire il Digesto – all’autore – vale a dire il giurista –, considerando quest’ultimo appunto come un autore, come un uomo di pensiero della comunità romana, e i suoi prodotti alla pari degli altri prodotti letterari – di vario genere – espressi dalla società romana antica. I vari volumi del progetto SIR aspireranno a rispondere alla domanda sul come sia nata la *scientia iuris* tipica e unica della società romana, e perché essa si sia appunto formata come scienza autonoma e fortemente gelosa della propria specificità e della propria distinzione dal potere politico (pensando a queste caratteristiche va corretto il giudizio – di Valla, Savigny e Schulz – sulla fungibilità dei singoli giuristi romani). A chi accusi il progetto SIR di puro storicismo va obiettato che quest’opera costituirà, per chi lo vorrà capire, una fonte d’ispirazione per i giuristi di oggi, che vivono una profondissima crisi, in Europa, della loro scienza, come a tutti noto.

3. Alla storia degli studi sono state dedicate le relazioni di Massimo Brutti, Emanuele Stolfi e Andrea Lovato.

Massimo Brutti (*Storie di dogmi, storie di giuristi. Una transizione incompiuta*) ha tracciato una penetrante e problematica storia degli studi sulla giurisprudenza romana, partendo da Savigny fino, in chiusura di quel secolo, a quella tappa fondamentale e di cesura costituita dalla palingenesi leneliana, saldatura con gli studi degli umanisti e segno, come ogni opera geniale, di contraddizione con il suo tempo, dove la critica testuale fiorita principalmente a causa della perdita di vigenza del diritto romano nell’Europa frammentata negli Stati nazionali rimase infatti spiazzata da quest’opera, la quale non postulava modificazioni invasive nei testi originari dei giuristi classici. Nel XX secolo l’opera di riferimento è comunque quella di Schulz, sebbene il suo proclamato rifiuto del biografismo e la sua scelta in favore della fungibilità dei singoli giuristi si sia scontrata con le concezioni della successiva romanistica tedesca e italiana, dal Kunkel della *Herkunft* a Bretone e Schiavone. Il progetto SIR si pone per l’appunto quale completamento e nuovo momento di cesura nella storia degli studi sulla giurisprudenza.

Appunto sulla storia della giurisprudenza per generi letterari, architrave della *Geschichte* di Schulz, si è soffermato Emanuele Stolfi (*Fra ‘Kunstgeschichte’ e ‘Künstlergeschichte’: il problema dei generi letterari*).

La ricostruzione per generi letterari ha l’obiettivo di mettere in risalto il lavoro pluralistico, di classe, dei giuristi, visti come insieme.

Come categoria storiografica, tuttavia, essa non si adatta alla visione dei giuristi romani, perché il loro dibattito scientifico non si svolge sul piano dei generi letterari (Masiello, D’Ippolito) né la storia della giurisprudenza tracciata nell’*Enchiridion* si dipana per generi letterari (Lantella).

Essa, ad avviso di Stolfi, non sarebbe nemmeno feconda, perché inevitabilmente porta a concepire i giuristi come fungibili. Né, nello studio condotto dal relatore su Quinto Mucio, la categoria interpretativa del genere letterario si è rivelata fruttuosa.

Dal punto di vista della fortuna della categoria *de qua*, Stolfi ha rilevato come essa non ne abbia avuto granché, in quanto nella seconda metà del XX secolo si sono succedute ricerche sui singoli giuristi o, quando a carattere generale, impennate in chiave critica rispetto all'analisi della scienza giuridica romana per generi letterari.

Lovato (*Storicità del diritto e ius controversum nella riflessione di Orestano e di Raggi*) ha ripercorso la traiettoria scientifica, modellata l'una sull'altra, del maestro Riccardo Orestano e dell'allievo, morto precocemente a 38 anni (nel 1968), Luigi Raggi. In particolare il relatore ha sottolineato come Orestano sia stato il primo a recepire in Italia la categoria del *ius controversum* – appena elaborata in Germania da Schwarz –, che egli identificava con lo storicismo stesso e con il problema relativo alla giurisprudenza romana. La vera chiave di volta per comprendere non soltanto il diritto giurisprudenziale romano, ma, in genere, tutto il fenomeno giuridico romano (come noto, è vietato, ripercorrendo il pensiero di Orestano e di Raggi, usare la categoria di ordinamento giuridico romano, la cui legittimità i due fieramente avversavano).

Clifford Ando (*Roman Law and Roman Jurists in American Legal Culture*) ha continuato la prospettiva della rassegna di dottrina, occupandosi dell'influenza del diritto romano e dei giuristi romani sul diritto e la cultura giuridica statunitense. Il relatore ha rilevato che questa influenza fu maggiormente presente nel XIX rispetto al XX secolo, per via dell'ostilità verso la *common law* della madre patria da cui ci si era appena – non amichevolmente – separati, dell'ammirazione per il codice Napoleone e della vigenza di quest'ultimo in Louisiana. Inoltre la *civil law* si presentava nel suo insieme come maggiormente affidabile della sempre incerta *common law*. Successivamente l'influenza della *civil law* è andata scemando, sebbene oggi essa sia al centro di un vivo dibattito concernente le tensioni che la vigenza dei singoli ordinamenti statali pone nei rapporti sociali dei cittadini statunitensi (non sempre intrastatali, naturalmente), non essendo questi aboliti in favore della vigenza di un unico ordinamento federale, sovraordinato. Ciò non di meno, le cattedre di diritto romano e diritto comparato ammontano a meno di dieci in tutte le *law schools* statunitensi.

La mattinata si è chiusa con l'intervento di Bruce Frier (*What Good Did Roman Law Do the Romans? The Sociology of Roman Jurisprudence*), che ha preso in considerazione il rapporto fra *ius* e *beneficium rei publicae* nella giurisprudenza romana. Come, cioè, i giuristi romani si rapportavano con la realtà circostante e con esigenze non prettamente riconducibili alle ragioni del diritto, ma che ne potevano ovviamente influenzare l'andamento, nelle soluzioni concrete postulate dai *prudentes*.

4. Se si vuole su questo crinale si è svolta, ad un livello approfondito, la relazione pomeridiana di Giuseppe Falcone (*Presenze del 'non-giuridico' nella riflessione dei prudentes. Gli orizzonti dell'officium*). Il relatore si è per l'appunto soffermato sul rapporto *ius/officium*, ripercorrendo i passi paolini relativi al comodato, fondato sull'*officium*, nel pensiero del giurista severiano. Ancora, relativamente alla tutela dei fedecommissi, e al rapporto fra *debitum* e *beneficium* in Seneca. I giuristi romani avevano la piena consapevolezza della dicotomia fra diritto e morale, dell'appartenenza dei due enti a mondi distinti, e anche in ciò Schulz ravvisava la loro *Isolierung*. Secondo Falcone, dalla consapevolezza dei *prudentes* della separazione fra diritto e morale non deriva tuttavia una

loro rigida incomunicabilità, perché la vicenda dei fedecommessi e del comodato nella visione paolina mostra come la seconda poteva influenzare soluzioni normative e costruzioni giuridiche. Le stesse soluzioni motivate con riferimento alla *pietas*, all'*honestum* e alla *natura* potrebbero essere viste come espressione della morale, e, di lì, il passaggio al *ius naturale* inteso come diritto naturale diverrebbe sostanzialmente obbligato.

Oliviero Diliberto (*La giurisprudenza romana nelle fonti non giuridiche. Percorsi di storia della storiografia e suggestioni interpretative*) ha ripercorso in chiave romanistica, arguta ed originale, il rapporto fra *law* e *literature*, di cui oggi tanto si discute. A parte Sesto Elio (che ricoprì il consolato e dunque era inevitabilmente a tutti noto), sembra emergere il ruolo importante di Masurio Sabino, il quale pare avesse lasciato nel ricordo degli uomini di cultura romani una traccia indelebile.

Dal canto suo, Jean-Louis Ferrary (*Les traditions concernant les juristes de l'époque républicaine: entre Cicéron et Pomponius*) si è soffermato sulla traccia dei giuristi repubblicani – se si vuole la storia della giurisprudenza repubblicana – delineata da Cicerone (specialmente nell'*Orator*, nel *De oratore* e nella *De domo sua*) e nell'*enchiridion* pomponiano.

Valerio Marotta (*I giuristi e l'Impero: tra storia e interpretazione*) si è occupato dell'affascinante tema relativo alle conseguenze dell'estensione della cittadinanza non tanto nei rapporti interpersonali fra *cives Romani*, ma dal punto di vista amministrativo concernente le *civitates* straniere assise nei domini romani. Dalle fonti passate acriticamente in rassegna dal relatore, si evince ad avviso di quest'ultimo che la *Constitutio Antoniniana* non comportò la trasformazione delle *civitates peregrinae* in municipi romani. Non avvenne pertanto un fenomeno analogo a quello derivante dall'estensione della cittadinanza a tutta l'Italia nel quarantennio 89-49 a.C., ma l'Impero, dal punto di vista della natura giuridica, fu continuato nel III secolo ad essere concepito come costellazione di *civitates*.

L'intensa giornata si è chiusa con la relazione di Michel Humbert (*I giuristi dell'età antonina e il senso del passato: le Istituzioni di Gaio*). Rispetto a Pomponio, già considerato da altri relatori, il Maestro francese ha preferito concentrarsi su Gaio, con un accenno prima ad Africano, in cui non si trovano, per quanto residuo, cenni di storia del diritto, a cui probabilmente le opere casistiche sfuggivano. L'interesse alla storia del diritto dimostrato da Gaio in apertura al suo commentario alle XII Tavole – e che non è confermato nel commento all'editto urbano, a proposito del quale non sopravvivono riferimenti storici, almeno in quanto tradito – trova ovviamente riscontro nelle Istituzioni. Il relatore si è concentrato in particolare sulla tutela testamentaria, ritenendo che il riferimento alle XII Tavole che si rinviene a proposito della sua introduzione nel commento all'editto provinciale, ma non nelle Istituzioni, non tradisca una dimenticanza di Gaio, ma indichi piuttosto un aggancio indiretto, vale a dire che la tutela testamentaria fu introdotta sulla base delle XII Tavole, riferendosi a un versetto delle stesse, ma non fu direttamente riconosciuta dal monumento legale del V secolo.

5. La giornata di sabato è stata aperta dalla relazione di Fara Nasti (*Pensiero greco e giuristi romani: il caso di Pomponio*), volta a porre a confronto la teoria costituzionale di Polibio con quella di Pomponio nell'*enchiridion*. Ad avviso della relatrice emerge-

rebbe la dipendenza di Pomponio da Polibio e anzi, più precisamente, il fatto che il giurista antoniniano avrebbe letto non soltanto lo storico greco, ma anche la fonte di quest'ultimo, vale a dire la *Politica* di Aristotele. La stessa intelligenza storica di Pomponio sarebbe dunque influenzata da Aristotele. L'*enchiridion* pomponiano è pertanto molto di più che un semplice manuale.

Dario Mantovani (*Aspetti dell'edizione critica di opere giurisprudenziali. L'esempio del de officio proconsulis di Ulpiano*) ha presentato l'edizione del *de officio proconsulis* da lui curata insieme a Mario de Nonno. L'edizione si è basata sulla *Florentina*, in quella vera e propria edizione che ne è l'*editio maior* del Digesto di Mommsen, perché il grande studioso a ciò mirava con la pubblicazione in due tomi del Digesto fra 1868 e 1870, appunto a riprodurre la *littera Florentina*. L'edizione Mantovani-De Nonno ha confermato di quanti errori di trasmissione sia gravata la *littera Pisana*, come già dimostrato dall'*editio maior* mommseniana e di recente corroborato da Stolte e Kaiser.

Detlef Liebs (*Il 'Codexsystem'. L'aggiornamento della sistemazione del diritto romano in età postclassica*) ha ribadito che sia il sistema Digesto sia quello del Codice si basavano sull'ordine o, meglio, la stratificazione delle materie, quale l'editto pretorio presentava. Lo stesso sistema codicistico, appunto, in ciò obbediente a ragioni di tradizione. Tutto ciò che non era contenuto nell'editto seguiva in una seconda parte, sia nel Digesto sia nel Codice.

Hanno infine portato il loro contributo due giuspositivisti (*I giuristi romani nella cultura giuridica contemporanea*), nella prospettiva privatistica (Guido Alpa) e in quella pubblicistica (Massimo Luciani). Alpa ha ribadito come, dal punto di vista privatistico, pesi la tradizione romanistica, il travaglio dell'età di mezzo e moderna sulle fonti tradite alla posterità, piuttosto che il diritto romano in sé. Da valorizzare poi la giusta osservazione di Galgano, secondo il quale il mondo romano mediterraneo era un prototipo, ben riuscito, dell'attuale mondo globalizzato, che è invece non ancora riuscito e vive di profonde tensioni. Si tratta, aggiunge Alpa, di una miniera che l'Unione Europea e il suo diritto non può permettersi di trascurare (qualora, si aggiunge qui, si riesca a sconfiggere i moti contrari di chi vive ogni unificazione come una perdita della propria – fragile – identità). Luciani ha condotto il suo intervento incentrandolo sull'influenza che la tradizione romanistica, il diritto romano, i giuristi romani e la coeva scienza romanistica hanno esercitato sulla dottrina costituzionalistica e amministrativistica italiana. L'influenza dei quattro fattori è stata piuttosto scarsa e, nella costruzione della scienza costituzionalistica e amministrativistica italiana, soltanto le categorie generali (quali l'irretroattività) sono state informate al diritto romano.

Il laboratorio pomeridiano del SIR ha riunito chi ha già aderito al progetto, ma in quella sede si sono registrate nuove partecipazioni. Il laboratorio ha confermato la motivazione dei partecipanti, lasciando confidare che l'immane progetto che il SIR si propone possa nel breve-medio periodo avere una parziale realizzazione. Quella totale richiede ovviamente un lavoro pluridecennale, su cui al momento si possono soltanto formulare auspici e nutrire speranze di inveroamento.

6. Il Convegno si è svolto a ritmi serrati – sostanzialmente sedici relazioni in un giorno e mezzo –, di fronte a un vasto e qualificato pubblico – che ha annoverato anche lo

stesso decano dei privatisti, Pietro Rescigno (nella giornata di sabato) –, estremamente attento e partecipe. Un'iniziativa decisamente ben riuscita e di alto livello, che, come detto, fa altresì confidare sulla realizzazione nel breve-medio periodo di una parte del vastissimo progetto SIR.

Stefano Barbati